

Tabella riassuntiva delle modifiche subite dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

(Angelo Fiordi)

Regolamento	Data Regolamento	ATP	Pubblicazione GUCE	Applicazione	Note applicazione	Modifiche/ Note
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/197	19/10/2023	XXI	05/01/2024	01/09/2025	Si applica a decorrere dal 1 settembre 2025. Su base volontaria le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate a norma del presente regolamento a decorrere dalla data di entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Modifica l'Allegato VI
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1435	02/05/2023	XX	11/07/2023	01/02/2025	L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2025. I fornitori possono, su base volontaria, classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele elencate nell'allegato conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 a decorrere dal 31 luglio 2023.	Modifica l'Allegato VI
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1434	25/04/2023	XIX	11/07/2023	31/07/2023	Entra in vigore e si applica il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Modifica l'Allegato VI
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/707	19/12/2022		31/03/2023	20/04/2023	Entra in vigore e si applica il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Modifica gli Allegati I, II, III, VI
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/692	16/02/2022	XVIII	03/05/2022	01/12/2023	Le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate a norma del presente regolamento a decorrere dalla data di entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica obbligatoriamente dal 1° dicembre 2023	Modifica Allegato VI
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1962	12/08/2021		12/11/2021	01/10/2021	I fornitori non sono tenuti a modificare, nel modo indicato all'articolo 1, l'etichetta o l'imballaggio delle sostanze o miscele che le contengono che hanno immesso sul mercato a norma del	Modifica Allegato VI

Regolamento	Data Regolamento	ATP	Pubblicazione GUCE	Applicazione	Note applicazione	Modifiche/ Note
					regolamento (CE) n. 1272/2008 prima del 15 novembre 2021. Possono, però, farlo, prima di tale data, su base volontaria. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021.	
RETTIFICA DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/217			17/06/2021			Rettifica Allegato VI
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/849	11/03/2021	XVII	28/05/2021	17/12/2022	Si applica obbligatoriamente a decorrere dal 17 dicembre 2022. Su base volontaria le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate a norma del presente regolamento a decorrere dalla data di entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Modifica Allegato VI
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/797	8/03/2021		19/05/2021	09/06/2021	Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/643	3/02/2021	XVI	20/04/2021	10/05/2021	Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Modifica Allegato VI
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1677	31/08/2020		13/11/2020	14/11/2020	Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Sostituisce completamente l'Allegato VIII
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1676	31/08/2020		13/11/2020	14/11/2020	Entra in vigore e si applica il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Modifica l'articolo 25
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1413	29/06/2020		08/10/2020	28/10/2020	Entra in vigore e si applica il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Rettifica la versione in lingua svedese dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1182	19/05/2020	XV	11/08/2020	01/03/2022	Si applica obbligatoriamente dal 1° marzo 2022. Le sostanze e le miscele possono, su base volontaria, prima del 1/03/2022, essere classificate, etichettate e imballate a norma del presente regolamento.	Modifica Allegato VI
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/217	04/10/2019	XIV	18/02/2020	01/10/2021	Si applica obbligatoriamente a decorrere dal 1° ottobre 2021. Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019.	Modifica Allegati gli II, III, VI e Rettifica Allegato IV

Regolamento	Data Regolamento	ATP	Pubblicazione GUCE	Applicazione	Note applicazione	Modifiche/ Note
					Prima del 1° ottobre 2021 le sostanze possono essere classificate, etichettate e imballate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal presente regolamento.	
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/11	29/10/2019		10/01/2020	01/01/2020	Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.	Modifica articolo 25, 29 e Allegato VIII
REGOLAMENTO (UE) 2019/1243	20/06/2019		25/07/2019	26/07/2019	Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso per le quali un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.	Adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo Modifica articolo 37, 45, 53bis, 53ter, 54
RETTIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008			03/05/2019			Rettifica Allegato IV
REGOLAMENTO (UE) 2019/521	27/03/2019	XII	28/03/2019	17/10/2020	Si applica obbligatoriamente dal 17 ottobre 2019. Le sostanze e le miscele possono, su base volontaria, prima del 17/10/2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.	Modifica gli Allegati I, II, III, IV, V, VI
REGOLAMENTO (UE) 2018/1480	04/10/2018	XIII	05/10/2018	01/12/2019 (1) 01/05/2020 (2)	(1) - Punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato si applicano dal 1° dicembre 2019 (2) - Punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato si applicano dal 1° maggio 2020 Le sostanze e le miscele possono, prima del 01/05/2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al presente regolamento.	Modifica Allegato VI Rettifica del regolamento (UE) 2017/776

Regolamento	Data Regolamento	ATP	Pubblicazione GUCE	Applicazione	Note applicazione	Modifiche/ Note
Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio			9/07/2018		La sostanza «pece, catrame di carbone, alta temperatura» (numero CE 266-028-2) non è più classificata tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1. Resta invariata la classificazione di detta sostanza tra le sostanze cancerogene di categoria 1 A, mutagene di categoria 1B e tossiche per la riproduzione di categoria 1B.	
REGOLAMENTO (UE) 2018/669	16/04/2018	XI	04/05/2018	01/12/2019	Si applica obbligatoriamente dal 1° dicembre 2019. Le sostanze e le miscele possono, su base volontaria, prima del 01/12/2019 essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al presente regolamento.	Modifica Allegato VI (sostituzione totale)
RETTIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1179			06/04/2018			Rettifica il considerando 5 e l'Allegato
RETTIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/776			29/06/2017			Rettifica Allegato VI
REGOLAMENTO (UE) 2017/776	04/05/2017	X	05/05/2017	01/12/2018	Si applica obbligatoriamente dal 1° dicembre 2018. Nell'allegato, il punto 1), le lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e le lettere a) e b) del punto 3) si applicano a decorrere dal 1° giugno 2017. Le sostanze e le miscele possono, su base volontaria, prima del 01/12/2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al presente regolamento.	Modifica Allegato VI
REGOLAMENTO (UE) 2017/542	22/03/2017		23/03/2017	01/01/2020		Modifica articolo 25 e Aggiunto allegato VIII relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria
RETTIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008			21/12/2016			Rettifica Allegato I, III, IV

Regolamento	Data Regolamento	ATP	Pubblicazione GUCE	Applicazione	Note applicazione	Modifiche/ Note
REGOLAMENTO (UE) 2016/1179	19/07/2016	IX	20/07/2016	01/03/2018 Dal 01/06/2017 (Eliminazione tabella 3.2)	Si applica obbligatoriamente dal 1° marzo 2018. L'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° giugno 2017. Su base volontaria le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al presente regolamento, prima del 01/03/2018.	Modifica Allegato VI con eliminazione della tabella 3.2
REGOLAMENTO (UE) 2016/918	19/05/2016	VIII	14/06/2016	01/02/2018	Per le sostanze e le miscele classificate, etichettate ed imballate e immesse sul mercato prima del 01/02/2018 l'obbligo di rietichettatura e di reimballaggio in conformità al presente regolamento non si applica prima del 01/02/2020. Su base volontaria le sostanze e le miscele possono, prima del 01/02/2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del presente regolamento	Modifica l'articolo 23 e Allegati I, II, III, IV, V, VI, VII
RETTIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 944/2013			10/06/2016			Modifica Allegato IV
REGOLAMENTO (UE) 2015/1221	24/07/2015	VII	25/07/2015	01/01/2017	Le modifiche all'Allegato VI vanno applicate dal 1° gennaio 2017, ma su base volontaria possono essere applicate dall'entrata in vigore.	Modifica Allegato VI
REGOLAMENTO (UE) 2015/491	23/03/2015		24/03/2015	1/01/2016	Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Modifica l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 605/2014, che si applica a decorrere dal 1/01/ 2016.
REGOLAMENTO (UE) N. 1297/2014	5/12/2014		6/12/2014	1/06/2015	Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica obbligatoriamente dal 1° giugno 2015. Fino al 31/12/2015 non sussiste l'obbligo di etichettare e imballare nuovamente in conformità al presente regolamento, le sostanze di cui all'articolo 1, classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1/06/2015, e le miscele di cui all'articolo 1, classificate, etichettate e imballate in conformità alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1/06/2015.	Modifica articolo 35 e Allegato II
REGOLAMENTO (UE) N. 605/2014	05/06/2014	VI	06/06/2014	Le modifiche agli All. III e IV si applicano da:	- Le sostanze e le miscele possono, anteriormente al 1/12/2014 e al 1/06/2015, rispettivamente, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento;	Modifica gli allegati III; IV; VI

Regolamento	Data Regolamento	ATP	Pubblicazione GUCE	Applicazione	Note applicazione	Modifiche/ Note
				01/12/2014 (Sostanze) 01/06/2015 (Miscele) Le modifiche all'All. VI da 01/01/2016	- Le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1/12/2014 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1/12/2016; - Fino al 1/06/2017 non sussiste l'obbligo di rietichettare e reimballare in conformità del presente regolamento le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1/06/2015; - Le classificazioni armonizzate definite nell'allegato III del presente regolamento, possono essere applicate anteriormente 1/04/2015.	
REGOLAMENTO (UE) N. 944/2013	02/10/2013	V	03/10/2013	Le modifiche all'All. IV si applicano da: 01/12/2014 (Sostanze) 01/06/2015 (Miscele) La parte 3 dell'All VI Si applica da 01/01/2015 per tutte le voci ad eccezione della voce «pece, catrame di carbone, alta temperatura» per la quale si applica a decorrere dal 1° aprile 2016.	- Le sostanze e le miscele possono, rispettivamente prima del 1/12/2014 e prima del 1/06/2015, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento; - Fino al 1/12/2016 non sussiste l'obbligo di etichettare o imballare nuovamente in conformità del presente regolamento le sostanze classificate, etichettate e imballate e immesse sul mercato prima del 1/12/2014; - Fino al 1/06/2017 non sussiste l'obbligo di etichettare e imballare nuovamente in conformità del presente regolamento le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1/06/2015; - Le classificazioni armonizzate di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, possono applicarsi anteriormente al 1/01/2015 e 1 aprile 2016 per la voce «pece, catrame di carbone, alta temperatura» (pitch, coal tar, high-temp.; numero CE 266-028-2).	Modifica gli Allegati IV; VI
REGOLAMENTO (UE) N. 758/2013	7/08/2013		10/08/2013	Il presente regolamento entra	I fornitori non sono tenuti a rietichettare e a reimballare le sostanze elencate negli allegati del presente regolamento, né le sostanze o le	Modifica Allegato VI le

Regolamento	Data Regolamento	ATP	Pubblicazione GUCE	Applicazione	Note applicazione	Modifiche/ Note
				in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	miscele che le contengono, che hanno già immesso sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.	Voci quali modificate dagli allegati I e II del regolamento (CE) n. 790/2009
REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013	13/05/2013		10/06/2013	Il presente regolamento entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso		Modifica Allegato III; IV
REGOLAMENTO (UE) N. 487/2013	08/05/2013	IV	01/06/2013	Si applica da: 01/12/2014 (Sostanze) 01/06/2015 (Miscele)	- Le sostanze e le miscele possono, prima del 1/12/2014 e prima del 1/06/2015 rispettivamente, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento. - Le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1/12/2014 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1/12/2016; - Le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1/06/2015 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1/06/2017.	Modifica gli articoli 14, 23 e gli Allegati I; II; III; IV; V; VI; VII
REGOLAMENTO (UE) N. 618/2012	10/07/2012	III	11/07/2012	Le modifiche all'All. VI parte 3 si applicano da 01/12/2013	Le classificazioni armonizzate di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, possono applicarsi anteriormente al 01/12/2013.	Modifica Allegato VI

Regolamento	Data Regolamento	ATP	Pubblicazione GUCE	Applicazione	Note applicazione	Modifiche/ Note
RETTIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 286/2011			23/09/2011			Rettifica Allegato VI
RETTIFICA AL REGOLAMENTO (UE) N. 286/2011			26/05/2011			Rettifica Allegato VI
REGOLAMENTO (UE) N. 286/2011	10/03/2011	II	30/03/2011	Si applica da: 01/12/2012 (sostanze) 01/06/2015 (miscele)	- Le sostanze e le miscele possono, rispettivamente, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al presente regolamento prima del 1/12/2012 e prima del 1/06/2015; - Per le sostanze classificate, etichettate ed imballate e immesse sul mercato prima del 1/12/2012 non sussiste l'obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1/12/2014; Per le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1/06/2015 non sussiste l'obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1/06/2017.	Modifica gli articoli 25, 26 e gli Allegati I; II; III; IV
RETTIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008			20/01/2011		Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Rettifica Allegato VII
REGOLAMENTO (CE) N. 790/2009	10/08/2009	I	05/09/2009	Le modifiche all'All. VI parte 3 si applicano da: 01/12/2010	Le classificazioni armonizzate di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, possono applicarsi anteriormente al 01/12/2010.	Modifica Allegato VI

20 settembre 2023